

Accordo tra

TRIBUNALE DI BIELLA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BIELLA

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI BIELLA

per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15,1. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNONCe O firmato il 24 maggio 2018.

Il Tribunale di Biella, con sede in Biella Via Marconi 28, l'Ordine degli Avvocati di Biella, con sede in Biella, Via Marconi 28, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Biella (OPI Biella) con sede in Biella, via Ivrea n° 22.

di seguito collettivamente denominate Parti.

visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017. n. 24 il quale, in funzione della disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (am. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att.)

considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri;

considerata l'esigenza di assicurare, attraverso l'attuazione della legge n. 24:2017. l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi. affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

vista la risoluzione dei CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore, il Consiglio nazionale forense (CNF) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOmCe0), recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;

visto il suddetto protocollo d'intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCe0 in data 24 maggio 2018;
considerati in particolare l'articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un'ideonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», nonché gli articoli 5 e 14 del suddetto protocollo d'intesa, i quali prevedono che all'attuazione delle linee guida previste da tale atto partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie diverse da quella medica;
vista la richiesta pervenuta dall'OPI di Biella di stipulare un apposito accordo al fine di adattare alcune delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e alle caratteristiche specifiche delle professioni infermieristiche;
stipulano il seguente accordo, convenendo su quanto segue.

Articolo I — Oggetto e finalità dell'accordo


1. Attraverso il presente accordo le parti concorrono all'attuazione delle linee guida per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, i. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNONICE0 firmato il 24 maggio 2018.
2. L'accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d'intesa, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere conto della situazione normativa e alle caratteristiche specifiche delle professioni infermieristiche.
3. Non trova applicazione, in quanto non rilevante per le professioni infermieristiche. Part. 4 del suddetto protocollo; gli artt. 5 e 14 del medesimo si considerano presupposti al presente accordo.

Articolo II — Sezione degli albi riservata alla professione infermieristica

- Gli albi circondariali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale stabilisce che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale, un'ideonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», recano una sezione riservata agli esercenti la professione infermieristica.

Articolo III — Valutazione della speciale competenza degli infermieri

1. Ai fini dell'iscrizione alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione infermieristica, la speciale competenza di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. e all'art. 69 disp. att. c.p.p. è valutata da parte dei Comitati circondariali ai sensi del presente articolo.
2. La "speciale competenza" non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.
3. Il presente accordo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale competenza al fine



sia di favorire un'adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opponibili elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all'albo.

4. Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari

5. Gli elementi di valutazione primari consistono:


- a) nel possesso della laurea magistrale in scienze infermieristiche;
- b) nell'esercizio della professione per un periodo minimo non inferiore ai 10 anni;
- e) nell'assenza, negli ultimi 5 anni di sospensione disciplinare e nell'assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;
- d) nel regolare adempimento degli obblighi formativi ECM.

6. Gli elementi di valutazione secondari consistono:

- a) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
- b) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
- c) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche;
- d) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista;
- e) nell'eventuale possesso dell'abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione;
- f) nell'eventuale possesso di un'attestazione certificante la conoscenza del processo telematico.

7. Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato possesso, da parte del candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe far presumere l'assenza di speciale competenza, precludendo l'iscrizione all'albo, salvo motivata ragione contraria. In tale ottica, al fine di agevolare il magistrato nella scelta dell'esperto dotato delle competenze più adeguate alle questioni del singolo procedimento nel quale è chiamato a operare, opportuno dare rilievo alle specifiche competenze acquisite dall'infermiere nelle aree professionali di cui all'art. IV, comma 4.

8. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai commi 5 e 6 e le informazioni di cui all'art. IV siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte



(pubblica o privata) all'interno di procedimento civili o penali.


9. È raccomandabile che l'assenza di precedenti incarichi non precluda la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo d'iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 6, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.

10. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l'attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno degli Ordini delle professioni infermieristiche, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

Articolo IV — Fascicolo personale

1. Con riferimento agli iscritti alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione infermieristica, il fascicolo personale di cui all'art. 7 del protocollo d'intesa del 24 maggio è tenuto ai sensi del presente articolo.
2. All'interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano dunque collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:

- a) indicazione delle date di acquisizione dei titoli di studio e di abilitazione all'esercizio della professione;
- b) curriculum formativo (titoli post-lauream: corso di perfezionamento, master, dottorato: corsi ECM e altre attività di formazione: docenze);
- c) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
- d) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
- e) altri riconoscimenti accademici o professionali;
- f) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati: per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
- g) iscrizione a società scientifiche;
- h) competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi percorsi formativi (es. corsi abilitanti all'attività di mediazione): l'annotazione di tali competenze risulta di particolare rilievo in funzione dell'art. 8 della legge n. 24/2017;
- i) di svolgimento di corsi di formazione;
- j) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della



valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.

3. Con riferimento alle informazioni di cui al comma 2, lett *b), c), ag, g)*, il candidato può altresì indicare l'area professionale rilevante tra quelle di cui al comma 4. Tale indicazione viene annotata nel fascicolo allo scopo di fornire ulteriori elementi utili ad orientare il singolo magistrato nella scelta del profilo di competenza dell'esperto più adatto alle questioni oggetto del procedimento.

4. Le aree professionali di cui al comma 3 si distinguono convenzionalmente in:

- a) area cure primarie - servizi territoriali/distrettuali;
- b) area intensiva e dell'emergenza/urgenza;
- c) area medica;
- d) area chirurgica;
- e) area neonatologica e pediatrica;
- f) area salute mentale e dipendenze.

5. Ai fini della formazione, gestione e dell'aggiornamento dei fascicoli professionale vale quanto stabilito nell'art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018.

IL C.T.U. nominato si impegna ad aderire alle procedure utilizzate dall'Ufficio Giudiziario.

Biella, 16.10.2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI BIELLA

DOTT.SSA PAOLA RAVA



Per ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BIELLA

IL PRESIDENTE: AVV. LUCA REGAMI



Per ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI BIELLA

IL PRESIDENTE: DOTT.SSA RITA LEVIS

